

**Regione Umbria**

**Consiglio Regionale**

Processo Legislazione e Studi

## **ANALISI DELLA POLITICA PUBBLICA – ATTO N. 438 438/BIS**

### **DATI IDENTIFICATIVI**

**Tipo atto** Disegno di legge

**Numero atto** 438 e 438-bis

**Proponente** Giunta regionale  
(deliberazione n. 328 del 04/04/2011)

**Titolo** “Semplificazione amministrativa e  
normativa dell'ordinamento regionale e  
degli Enti locali territoriali”

**Pervenuto al Consiglio il** 27/04/11

**Legislatura** IX

**Istruttori** Francesconi, Falocci, Rossi

**Data istruttoria** 14/07/11



## ANALISI DELLA POLITICA PUBBLICA – ATTO N. 438 438/BIS

La semplificazione amministrativa costituisce una tematica importante ed è considerata l'elemento trainante per un'efficace riforma dell'Amministrazione pubblica e un fattore fondamentale di competitività e di crescita.

L'obiettivo della semplificazione amministrativa viene perseguito, oltre che con la revisione di diversi procedimenti amministrativi, anche tramite una **semplificazione normativa**.

Su questo versante c'è da ricordare che uno dei punti qualificanti delle linee programmatiche 2010-2015 presentate dalla Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale il 9 giugno 2010, riguarda, infatti, il completamento della riforma del sistema endo-regionale già avviato nella precedente legislatura all'interno del quale si collocano sia la semplificazione amministrativa sia la semplificazione normativa dell'ordinamento regionale come strumenti diretti a potenziare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, la semplicità, la celerità, e la trasparenza nei rapporti tra l'amministrazione, le imprese e i cittadini e ad ampliare le garanzie nei confronti di questi ultimi. Tutti questi aspetti rientrano tra le priorità dell'azione di governo regionale.

La misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi rappresentano una delle novità più rilevanti nel panorama delle politiche di semplificazione e miglioramento della qualità della regolazione e hanno assunto un ruolo centrale nell'agenda politica dell'Unione Europea, dello Stato italiano e dei governi di molti Paesi. La riduzione degli oneri amministrativi in misura pari al 25% entro il 2012 è infatti oggetto del «Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione Europea» (Com. CE n 23 (2007) e costituisce oggi un obiettivo fatto proprio dal Governo italiano nell'ambito del Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione.

La Conferenza unificata Stato - Regioni - Enti Locali il 29 marzo 2007 ha siglato l'accordo sulla semplificazione normativa. Il documento approvato definisce i principi comuni per il miglioramento della qualità e della trasparenza del sistema normativo per uniformare la tecnica legislativa tramite un raccordo costante tra Stato, regioni e province. Il miglioramento della qualità della regolazione inoltre, rientra tra i principali obiettivi delle raccomandazioni dell'Unione europea e dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Obiettivo da ultimo definito dalle Conclusioni del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 in materia di *better regulation*. E' proprio in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni-Autonomie locali (art. 9) che le Regioni si sono impegnate a concorrere, per le materie di propria competenza, alla realizzazione dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi del 25% entro il 2012.

Gli obiettivi fondanti del Disegno di legge presentato dalla Giunta regionale riguardano:

- la riduzione del 25% degli oneri amministrativi entro il 31 dicembre 2012;
- il ricorso a metodi di semplificazione e ad altri strumenti di miglioramento della qualità della regolamentazione nelle amministrazioni regionali e locali.

In particolare, in tema di riordino e semplificazione legislativa, il ddl prevede la razionalizzazione delle norme regionali, la redazione di Testi Unici su agricoltura, artigianato e industria, commercio, turismo, governo del territorio, sanità e servizi sociali.

E' inoltre prevista la soppressione e semplificazione di alcuni adempimenti amministrativi, di certificazioni, autorizzazioni, licenze, concessioni etc. e l'estensione dell'autocertificazione. Relativamente all'amministrazione digitale, la Regione si impegna a favorire l'utilizzo di strumenti informatici e telematici nei rapporti tra Pubblica amministrazione, cittadini e imprese. In questo ambito si colloca la promozione e la messa a disposizione di servizi infrastrutturali per l'identità digitale con l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) da parte di cittadini e imprese, anche

## ANALISI DELLA POLITICA PUBBLICA – ATTO N. 438 438/BIS

attraverso appositi accordi con Ordini professionali e associazioni di categoria.

Si accorciano inoltre i tempi per i procedimenti amministrativi che, per le materie di competenza regionale, vanno conclusi entro trenta giorni. Un apposito Regolamento individuerà eventuali deroghe per i procedimenti più complessi, che non potranno comunque superare i novanta giorni. Straordinariamente, ed esclusivamente nei casi in cui emergano rilevanti profili di sostenibilità dell'organizzazione amministrativa, di temperamento degli interessi pubblici tutelati e valutazioni eccezionali sulla complessità del procedimento, il termine può essere allungato non oltre i centottanta giorni.

Inoltre la normativa all'articolo 35 disciplina lo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative per il sistema produttivo e per l'edilizia con l'attivazione della struttura in tutti i Comuni umbri, anche in forma associata.

Il SUAP era stato previsto dagli articoli 23 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - emanato in attuazione della legge di delega n. 59 del 1997 (prima legge Bassanini) - e si configurava quale referente unico dei soggetti che intendono insediare o trasformare impianti produttivi di beni e servizi, sia per il rilascio dei necessari titoli abilitativi che per la diffusione di informazioni in materia.

L'obiettivo che il legislatore statale aveva inteso perseguire attraverso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) era quello di una semplificazione dei rapporti tra impresa e pubblica amministrazione, realizzando i principi di trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza che devono informare l'azione amministrativa.

Con il ddl verrà inoltre realizzato un portale regionale per lo svolgimento informatizzato delle procedure e una Banca dati regionale che darà conto di informazioni e procedimenti su l'insediamento, l'avvio e lo svolgimento delle attività produttive sul territorio e all'avvio e allo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale. Infine sono previste semplificazioni anche in materia di attività edilizia con la sostituzione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della "dichiarazione di inizio di attività" (DIA) per i casi previsti dalla legge in materia di attività edilizia.

Nella tabella di attuazione vengono riportati tutti gli adempimenti previsti dal ddl sui vari temi affrontati dalla semplificazioni al fine di darne una lettura utile ad una prima verifica di controllo di attuazione.

Esaminando l'articolato si possono segnalare alcuni aspetti:

- **Il testo del ddl non prevede la trasmissione del Piano al Consiglio regionale**, potrebbe essere utile l'inserimento di una norma che preveda la trasmissione del Piano al Consiglio regionale;
- Dato che il Piano di semplificazione amministrativa deve prevedere le modalità di verifica e di controllo sullo stato di avanzamento del programma di semplificazione e sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati, e poiché il Piano ha durata quadriennale, potrebbe essere utile inserire nel testo di legge una norma in cui si preveda la **trasmissione al Consiglio regionale di una relazione annuale sullo stato di avanzamento del piano e sui risultati ottenuti**.
- Per quanto riguarda gli **adempimenti che i soggetti attuatori** della legge dovranno predisporre, si evidenzia la mancanza, in alcune norme di riferimento, dei tempi entro cui tali soggetti dovranno provvedere.

## ANALISI DELLA POLITICA

TABELLA DI ATTUAZIONE – ATTO N. 438-438/BIS					
SOGGETTO ATTUATORE			TIPO DI PROVVEDIMENTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI
REGIONE	ALTRI ENTI	Altri soggetti			

TITOLO I – CAPO II ONERI AMMINISTRATIVI, INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE DI CARATTERE GENERALE					
Giunta regionale (artt. 4 e 6)			DGR	<p>Adotta il <b>Piano quadriennale di semplificazione amministrativa</b> che definisce le linee guida, le modalità organizzative e tecnologiche per il raggiungimento delle finalità di riduzione degli oneri amministrativi.</p> <p>Nell'ambito del Piano, <b>definisce un programma per la misurazione degli oneri amministrativi</b> derivanti da obblighi procedurali e informativi nelle materie di competenza legislativa della Regione, con l'obiettivo di giungere ad una riduzione degli oneri per una quota complessiva non inferiore al 25%.</p> <p>Il Piano deve prevedere anche le modalità di verifica e di controllo sullo stato di avanzamento e sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati.</p>	Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge

## ANALISI DELLA POLITICA

<b>TABELLA DI ATTUAZIONE – ATTO N. 438-438/BIS</b>					
SOGGETTO ATTUATORE			TIPO DI PROVVEDIMENTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI
REGIONE	ALTRI ENTI	Altri soggetti			
Giunta regionale (art. 4)				Può prevedere <b>forme incentivanti per gli enti locali</b> al fine di favorire la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi concernenti i procedimenti di loro competenza, nel rispetto della propria autonomia ordinamentale.	-
Consiglio regionale				Dà attuazione alle disposizioni relative alla misurazione e alla riduzione degli oneri amministrativi, nell'ambito della propria autonomia.	-
Giunta regionale			PP.d.LL.	Anche sulla base degli esiti della misurazione degli oneri amministrativi delle previsioni del Piano di semplificazione la Giunta regionale è autorizzata a <b>redigere e a presentare al Consiglio regionale progetti di testo unico</b> , nelle seguenti materie e nel rispetto dei rispettivi termini:  <div style="margin-left: 40px;">                     a) Governo del territorio                      b) Turismo                      c) Commercio                 </div>	-   30/09/12 31/12/12 30/06/13

## ANALISI DELLA POLITICA

<b>TABELLA DI ATTUAZIONE – ATTO N. 438-438/BIS</b>					
SOGGETTO ATTUATORE			TIPO DI PROVVEDIMENTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI
REGIONE	ALTRI ENTI	Altri soggetti			
				d) Artigianato e Industria e) Agricoltura f) Sanità e Servizi sociali	31/12/13 30/06/14 31/12/14
<b>TITOLO I – CAPO III SVILUPPO DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (E UTILIZZO DELLA TELEMATICA)</b>					
Regione (art. 9)				Stipula accordi con gli ordini professionali e le associazioni di categoria per assicurare l'accesso ai servizi telematici e l'utilizzo della posta elettronica certificata (pet)	Non previsti
Regione (art. 9)				Promuove intese ed accordi con i soggetti di cui all'art. 8 comma 2 (enti locali ecc.)	Non previsti
Consiglio regionale (art. 8)				Attua i principi inerenti lo sviluppo dell'amministrazione digitale nell'ambito della propria autonomia	-
Regione (Art. 12)				Implementa nel proprio sito internet un repertorio dei documenti e dati pubblici resi disponibili gratuitamente per darne la massima diffusione	-
Regione (art. 15)				Istituisce un fondo per lo sviluppo dell'amministrazione digitale e la semplificazione amministrativa allo scopo di finanziare progetti presentati da parte di enti locali territoriali	Non previsti

## ANALISI DELLA POLITICA

<b>TABELLA DI ATTUAZIONE – ATTO N. 438-438/BIS</b>					
SOGGETTO ATTUATORE			TIPO DI PROVVEDIMENTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI
REGIONE	ALTRI ENTI	Altri soggetti			
Regione (art. 15)			DGR	Fissa le condizioni per la concessione di finanziamenti per i progetti di da finanziare presentati da parte di enti locali territoriali	Non previsti
Giunta regionale (art. 16)			DGR	Adotta una o più deliberazioni per la definizione dei tempi , modalità e standard per l'attuazione dello sviluppo dell'amministrazione digitale. Modalità di sperimentazione e periodo di applicazione.	Non previsti
<b>TITOLO I – CAPO IV</b> Procedimento amministrativo					
Giunta regionale (art. 17)			Regolamento	Individua le deroghe al termine (trenta giorni) entro il quale i procedimenti amministrativi nelle materie di competenza legislativa regionale si concludono. Tali deroghe non devono superare il termine di conclusione di novanta giorni.	Entro 180 giorni dall'entrata in vigore
Giunta regionale (art. 18)			Regolamento	Adotta norme regolamentari per dare attuazione alla riduzione dei termini per la conclusione del procedimento correlata al possesso da parte di organizzazioni di determinate certificazioni (ambientali).	Non previsti



## ANALISI DELLA POLITICA

<b>TABELLA DI ATTUAZIONE – ATTO N. 438-438/BIS</b>					
SOGGETTO ATTUATORE			TIPO DI PROVVEDIMENTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI
REGIONE	ALTRI ENTI	Altri soggetti			
<b>TITOLO I – CAPO V</b> Semplificazione amministrativa settore agricolo					
Giunta regionale (art. 21)				Individuazione dei procedimenti anche di competenza degli enti locali territoriali, delle agenzie, degli enti strumentali regionali e degli altri organismi controllati dalla regione per il perseguimento degli obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti d'interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola.	-
<b>TITOLO I – CAPO VI</b> Responsabile del procedimento					
Giunta regionale (artt.17 e 22)			Regolamento	Individua per ciascun procedimento amministrativo la posizione organizzativa responsabile, anche nel caso della presenza di una pluralità di endo-procedimenti, all'interno di un medesimo.	Entro 180 giorni dall'entrata in vigore
Giunta regionale (art. 22)				Pubblica i nominativi dei responsabili dei procedimenti amministrativi nel sito istituzionale della Regione, con l'indicazione della relativa PEC.	Non previsti

## ANALISI DELLA POLITICA

<b>TABELLA DI ATTUAZIONE – ATTO N. 438-438/BIS</b>					
SOGGETTO ATTUATORE			TIPO DI PROVVEDIMENTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI
REGIONE	ALTRI ENTI	Altri soggetti			
TITOLO I – CAPO VII Disciplina della conferenza di servizi					
Giunta regionale (art. 32)			DGR	Stabilisce modalità e criteri per lo svolgimento in via telematica delle Conferenze di servizi, mettendo a disposizione le infrastrutture e gli applicativi necessari, con particolare riguardo ai piccoli comuni.	Non previsti
TITOLO I – CAPO VIII Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE)					
Giunta regionale (art. 35)			Regolamento	Disciplina con apposito regolamento le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al Portale regionale dello Sportello unico, da parte di soggetti pubblici e privati.	Non previsti
Giunta regionale (art. 36)				Istituisce all'interno del Portale regionale dello Sportello unico una banca dati regionale SUAPE	-

## ANALISI DELLA POLITICA

TABELLA DI ATTUAZIONE – ATTO N. 438-438/BIS					
SOGGETTO ATTUATORE			TIPO DI PROVVEDIMENTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	TEMPI DI ATTUAZIONE PREVISTI
REGIONE	ALTRI ENTI	Altri soggetti			
TITOLO II – CAPO I					
Abolizione di autorizzazioni, certificazioni ed adempimenti in materia di sanità pubblica					
Giunta regionale (art. 39)			DGR	Può apportare modifiche all'allegato A) del ddl contenente l'elenco delle autorizzazioni, certificazioni e gli adempimenti in materia di sanità pubblica di cui la legge prevede la soppressione.	-
TITOLO II – CAPO II					
Modificazioni legge regionale 20/1999 "Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie"					
Regione (art. 45)			Convenzioni	Possibilità di stipulare apposite convenzione con INPS per regolare gli aspetti tecnici procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione dei procedimenti per la concessione di provvidenze economiche in materia di invalidità civile, cecità, handicap e disabilità ecc.	-

## Procedimenti amministrativi nelle materie di competenza regionale (artt. 17 e 18)

Si concludono di norma entro  
il termine di **30 giorni**


La Giunta regionale individua con regolamento  
le **deroghe a tale termine.**

Tali deroghe possono dar luogo ad un termine  
di conclusione comunque  
**non superiore ai 90 giorni**

Nei casi in cui tenendo conto della sostenibilità  
dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione  
amministrativa della natura degli interessi  
tutelati e della complessità del procedimento,  
siano indispensabili termini superiori ai 90  
giorni, il limite massimo **non può comunque  
superare i 180 giorni**

I termini previsti si **riducono di un quarto**, con  
arrotondamento all'unità superiore  
nei seguenti casi:

- Per le organizzazioni che aderiscono a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
- Per le organizzazioni in possesso di certificazioni rilasciate dall'Ente unico nazionale per l'accreditamento (ACCREDIA)
- Per le organizzazioni che hanno ottenuto il marchio ECOLABEL per almeno uno dei propri prodotti o servizi



## **Conferenza dei servizi (artt. 24-33)**

Attraverso la Conferenza dei servizi si vuole ridurre da un lato l'impatto delle sovrapposizioni delle competenze, dall'altro consentire una valutazione unitaria dei diversi interessi pubblici connessi ad uno stesso procedimento, favorendo la collaborazione tra le amministrazioni coinvolte e la partecipazione dei cittadini.

La Conferenza può essere indetta in qualunque fase del procedimento amministrativo: preliminare, istruttoria o decisoria (art. 25, c.1);

### **CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA (art. 26)**

- E' convocata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC);
- La prima riunione si tiene entro 10 giorni dalla data di convocazione o, in casi di estrema complessità, non oltre 20 giorni;
- Entro 3 giorni dall'invio della comunicazione, le amministrazioni possono proporre una data diversa;
- L'eventuale seconda convocazione viene fissata entro i 5 giorni successivi alla data della prima (che diventano 15 giorni se la richiesta viene avanzata da parte di un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale);
- L'amministrazione procedente da notizia della convocazione nel sito internet istituzionale.

### **PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA**

Alla conferenza partecipano:

- Un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni convocate (che esprime in modo vincolante la volontà dell'amministrazione di appartenenza) – (art. 28, c. 1);
- Un rappresentante per ciascun concessionario, gestore o incaricato di pubblico servizio sui cui le decisioni della conferenza producono effetti (senza diritto di voto) - (art. 28, c. 2);
- E' invitato a partecipare il soggetto proponente il progetto o l'istanza (senza diritto di voto) - (art. 27, c. 1);
- La Regione è rappresentata dal dirigente della struttura responsabile del procedimento amministrativo interessato, o da suo delegato. Nel caso siano interessati più procedimenti amministrativi regionali, le Direzioni competenti Individuano un unico rappresentante della Regione sulla base dell'interesse prevalente (art. 29);

Al fine di consentire la partecipazione di soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, la Regione, gli enti strumentali regionali, gli enti locali territoriali, pubblicano sul proprio sito internet istituzionale la notizia dell'avvenuta indizione della Conferenza (art. 28, c. 3 e 4).

## **SVOLGIMENTO DEI LAVORI**

- Nella prima riunione della Conferenza viene fissato il termine per l'adozione della decisione conclusiva (art. 27, c. 3);
- La Conferenza assume le determinazioni relative all'organizzazione dei lavori a maggioranza dei presenti (in caso di parità prevale il voto dell'amministrazione procedente) – (art. 27, c. 2);
- I lavori non possono di norma superare i 30 giorni, fatte salve le seguenti ipotesi (art. 27, c. 3):
  - a) quando il termine sia diversamente stabilito dalla normativa vigente;
  - b) quando la Conferenza determina, motivatamente, un termine diverso, comunque non superiore a 90 giorni;
  - c) quando debba essere acquisita la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- In sede di Conferenza possono essere richiesti, per una sola volta, chiarimenti o ulteriore documentazione ai proponenti dell'istanza, che devono essere forniti entro 10 giorni dalla richiesta (la richiesta ha effetto sospensivo sul termine dei lavori) – (art. 27, c. 4);
- I concessionari, i gestori incaricati di pubblici servizi, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazione, possono proporre osservazioni scritte, comunicate anche per via telematica, entro 15 giorni dalla pubblicazione della notizia dell'indizione della Conferenza (art. 28, c. 3);
- Il dissenso di uno o più rappresentanti è manifestato nella Conferenza a pena di inammissibilità. Il dissenso deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni diverse da quelle per cui la Conferenza è stata indetta (art. 30, c. 1);
- L'amministrazione convocata nella Conferenza può manifestare il proprio assenso, condizionandolo all'accoglimento di specifiche prescrizioni (art. 30, c. 2);
- Lo svolgimento in via telematica della Conferenza (art. 33, c. 1) è obbligatorio quando sia necessario acquisire pareri, intese, nulla-osta, concerti o assensi comunque denominati da parte di altre amministrazioni non soggetti a forme di semplificazione, e comunque riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza (art. 20, comma 4, L. 7 agosto 1990, n. 241);
- Gli esiti della Conferenza sono pubblici e pubblicati sul sito istituzionale della Regione (art. 27, c. 6).

## **CONFERENZA INTERNA DI SERVIZI DELLA REGIONE (art. 31)**

- Il responsabile del procedimento indice una conferenza interna, qualora debba acquisire pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti da parte di altre unità organizzative della Regione;
- La convocazione della Conferenza interna avviene in via telematica, almeno 5 giorni prima della relativa data;
- Alla Conferenza interna partecipano i responsabili delle strutture regionali interessate o loro delegati;
- La determinazione conclusiva della Conferenza interna sostituisce in tutto gli atti da acquisire.

## ANALISI DELLA POLITICA PUBBLICA – ATTO N. 438 438/BIS

### FIRME

<i>Gli istruttori</i>	dott. Nicola Falocci – Susanna Rossi
<i>Il Responsabile di Sezione</i>	dott. ssa Maria Rita Francesconi
<i>Il Dirigente</i>	dott.ssa Maria Trani
<i>Data</i>	14 luglio 2011